

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in adempimento dell’Ordinanza collegiale n. 21421/2025, del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III Quater, resa in data 27.11.2025, nel giudizio recante R.G. n. 10074/2024, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione su sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, ASL RM 2, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati.

*

Il sottoscritto **Avv. Francesco Pignatiello** (PGN FNC 82T31 A465S), con domicilio in Roma, Via in Arcione, n. 71, e con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensore e procuratore, in virtù di procura speciale depositata nel giudizio in oggetto, della Sig.ra **FLORICA DOINITA BICIUSCA**, nata a Constanta in Romania il 30.06.1973, nel giudizio recante **R.G. n. 10074/2024**, proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e altri, **in adempimento dell’Ordinanza collegiale n. 21421/2025 del 27.11.2025** (in allegato) resa dal **T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III Quater, nel giudizio recante R.G. n. 10074/2024**, con la quale

“Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 2 n. 712 del 25.9.2024, con cui è stata disposta l’approvazione degli atti del concorso in esame e della graduatoria finale;

Visto il ricorso notificato in data 25/26 settembre 2024, con cui la sig.ra Florica Doinita Biciusca ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 2 n. 712/2024 di approvazione della graduatoria definitiva;

Vista la memoria di costituzione della ASL RM 2;

*Vista l’ordinanza n. n. 4890 del 29 ottobre 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria in esame, “autorizzando parte ricorrente a effettuare l’integrazione mediante notificazione del ricorso “per pubblici proclami”, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASL RM 2, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dalla ASL intimata, con contestuale rilascio alla parte ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’onere per il ricorrente di depositare la prova dell’avvenuta notifica entro i successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione”;*

Rilevato che in data 24 dicembre 2024 è stato notificato un primo ricorso per motivi aggiunti ed in data 3 ottobre 2025 un secondo ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio con le stesse modalità di cui alla precedente ordinanza n. 4890/2024”;

il TAR Lazio ha disposto *“l’integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi di cui in motivazione”*

PROCEDE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRAMITE RICHIESTA

a codesta spett.le Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in esecuzione della sopra indicata Ordinanza n. 21421/2025, di voler disporre quanto prima la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 dei seguenti atti:

1) del presente Avviso di notifica per pubblici proclami contenente, in sintesi, il *petitum* giudiziale, le censure contenute nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti e gli atti con

esso impugnati, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, n. 21421/2025 del 27.11.2025, resa nel giudizio recante R.G. n. 10074/2024;

2) dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, n. 21421/2025 del 27.11.2025, resa nel giudizio recante R.G. n. 10074/2024 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

3) del primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.12.2024 relativo al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 10074/2024;

4) del secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3.10.2025 relativo al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 10074/2024;

5) della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 2 n. 712 del 25.09.2024 di approvazione della graduatoria del "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 271 posti di CPS Infermiere- cat D- graduatoria del 19.09.2024", contenente l'Elenco dei nominativi di coloro che sono inseriti nella graduatoria.

*

A tal fine, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Ordinanza collegiale n. 21421/2025, si riporta di seguito, in **sintesi, il *petitum* giudiziale, le censure contenute nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti e gli atti con esso impugnati.**

L'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è stato instaurato il giudizio è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Ter*, e il numero di Registro Generale del ricorso è R.G.n. 10074/2024. Il nome della ricorrente è il seguente: sig.ra Florica Doinita Biciusca. Le Amministrazioni intimare sono le seguenti: Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e Regione Lazio.

*

Sintesi del *petitum* giudiziale, delle censure e degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.12.2024.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio si è esteso il giudizio agendo

“per l’annullamento

u) per quanto occorrer possa, della Relazione di servizio prot. n. 19086-2024 del 7.10.2024 a firma del Responsabile del procedimento Dr.ssa Sabrina Di Carlo e dal Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Sabrina Santi, depositata in giudizio dall'ASL Roma 2 il 25.10.2024 come allegato n. 6;

v) del verbale n. 1 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D” del 27.9.2023, depositato in giudizio dall'ASL Roma 2 il 25.10.2024 come allegato n. 2;

w) del verbale del 20.6.2024, allo stato non conosciuto in quanto non depositato con cui la Commissione ha preso atto dei controlli effettuati e ha disposto la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria;

x) della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, del modulo e della piattaforma telematica per la presentazione della domanda;

y) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione;

*e, in ogni caso, per la condanna,
dell'Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli,
nonché, per quanto occorrer possa, per la condanna, in via istruttoria,
dell'Amministrazione resistente a depositare in giudizio tutti gli atti relativi alla procedura, avuto particolare riguardo (oltre a quelli già chiesti con il ricorso introduttivo) a quelli relativi alla procedura di affidamento alla SCANSHARE S.r.l. dell'incarico relativo al "servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2", tra cui la determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022".*

Riassunto dei motivi del primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.12.2024.

L'ASL Roma 2 ha depositato il 25.10.2024, *inter alia*, il Verbale n. 1 del 27.9.2023 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del concorso in questione, indicato come *allegato n. 2*, dal quale si è appreso, peraltro, che *"La Commissione prende atto della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANSHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2"*

Inoltre, l'Amministrazione ha depositato la *"Relazione di servizio prot. n. 194086-2024"* del 7.10.2024 (*allegato n. 6*), dalla quale si è venuti a conoscenza, tra le altre cose, di una seduta del 20.6.2024 in cui la Commissione avrebbe *"preso atto dei controlli effettuati"* e avrebbe disposto *"la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria"*.

Dall'esame della documentazione depositata la ricorrente ha potuto, da un lato, trarre ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo e, dall'altro, rilevare ulteriori censure che inficiano la procedura e in particolare la valutazione dei titoli. Sebbene gli atti qui impugnati siano meramente endoprocedimentali o privi di valenza provvedimentale, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti volti a dedurre l'invalidità e/o illegittimità (sia in via autonoma che derivata) per le stesse ragioni e censure dedotte con il ricorso introduttivo, oltre che per gli ulteriori motivi di seguito esposti, che inficiano anche gli atti inizialmente impugnati.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, dunque, da un lato, sono state estese le censure e le domande già rassegnate con il ricorso introduttivo (integralmente riportate, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024) anche ai nuovi atti impugnati, in quanto invalidi e illegittimi in via autonoma e in via derivata, e, dall'altro, sono state proposte nuove censure nei confronti di tutti gli atti impugnati (sia con il ricorso introduttivo che con i primi motivi aggiunti).

IV motivo aggiunto. Illegittimità in via autonoma e derivata di tutti gli atti impugnati per i motivi sollevati con il ricorso introduttivo e di seguito riproposti, integrati alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024.

Con il IV motivo aggiunto, sono state estese le censure già sollevate nel ricorso introduttivo, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024. Tali censure inficiano tutti gli atti impugnati e si estendono con il presente atto anche agli atti qui impugnati.

IV.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 della legge n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di buon andamento, di uguaglianza, di non discriminazione, di imparzialità, di proporzionalità e di ragionevolezza, di par condicio tra i partecipanti, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento.

travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

In primo luogo, si contesta la valutazione dei titoli posseduti dalla sig.ra Biciusca e l'attribuzione dei relativi punteggi in quanto illegittime ed errate per più motivi. In particolare, si censura l'illegittimità dell'attribuzione alla ricorrente di un punteggio di 0,450 punti per i titoli nella scheda di valutazione dei titoli, in quanto punteggio inspiegabilmente basso rispetto ai titoli e all'anzianità di servizio posseduti, sebbene potesse ambire ad ottenere sia i 10 punti attribuibili per la carriera, sia gli ulteriori 10 punti relativi al curriculum formativo e professionale, e anche i 5 punti per i titoli accademici e di studio.

La ricorrente ha partecipato al Concorso indicando i seguenti titoli: una laurea triennale in scienze infermieristiche conseguita in Romania nel 1994, riconosciuta in Italia, una laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018; la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio dall'11.12.2021 all'11.12.2021 della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM; l'attività di tutor al corso di formazione dal titolo "Straniero ma non estraneo" organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio, della durata di 8 ore per 18 crediti ECM; la titolarità di un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito del congedo di maternità, specificato nelle Note dalla medesima; l'attività prestata quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. presso cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l-onlus, partita iva 05517731005, ente privato accreditato/convenzionato.

Dalla scheda di valutazione titoli della ricorrente, ostenza il 29.8.2024, è emerso che, dei titoli sopra indicati, sono stati ritenuti valutabili solo

- il servizio svolto quale infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, tuttavia per un periodo di soli 6 mesi e 24 giorni dall'8.2.2019 al 31.8.2019, per il quale è stato attribuito il punteggio di 0,350;
- l'attività di tutor al corso di formazione del titolo "Straniero ma non estraneo", per il quale è stato attribuito il punteggio di 0,100.

Inoltre, dal verbale n. 58 del 31.7.2024, anch'esso ostenso il 29.8.2024, con cui la Commissione ha ritenuto di non accogliere la prima istanza di riesame formulata dalla ricorrente, è emerso che il rigetto della stessa è stato così motivato: "*servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio e non 20 anni*".

Nella Relazione di servizio ci si limita ad affermare "*Nel caso di specie la ricorrente, nella domanda presentata (allegato 1), in merito al servizio prestato, dichiarava quanto segue:*

- Dal 08/02/2019 al 31/8/2019

Dipendente infermiere professionale (cat. D1) presso osp. San Pietro via cassia, 600 (indirizzo floricadoinita.biciusca@pec.opi.roma.it) (ente equiparato)- dipendente a tempo indeterminato a 40 ore/sett. – Note: aspettativo post parto

Al riguardo alle pag. 5 e 6 del ricorso la ricorrente dichiarava di aver presentato domanda in data 17/1/2023, mediante la procedura telematica all'uopo predisposta, e di aver indicato i seguenti titoli:- ...

- La titolarità di un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiere professionale (cat. D1) press l'Ospedale san Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12/10/2005 e tutt'ora in essere, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito di congedo di maternità, specificato nelle Note della medesima."

Tale dichiarazione non corrisponde al vero: infatti nella domanda la candidata non ha dichiarato il servizio prestato dal 12/10/2005 ma solo dal 8/2/2019 al 31/8/2019.”

Ebbene, anche alla luce di quanto riportato nella suddetta Relazione, è evidente la superficialità dell'operato dell'Azienda, l'eccesso di potere che ha caratterizzato l'azione amministrativa e la manifesta illegittimità della valutazione dei titoli e dei punteggi alla ricorrente.

Anche gli atti impugnati in questa sede si rivelano illegittimi in quanto per il titolo di carriera relativo al contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto da Bando per i titoli di carriera, ovverosia 10 punti, come peraltro effettuato per altri colleghi della Biciusca, anch'essi partecipanti al concorso e assunti con il medesimo contratto, pena l'evidente disparità di trattamento.

Il titolo in questione, infatti, è particolarmente rilevante nel quadro del d.P.R. n. 220/2001, recante il Regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, atteso il lungo periodo lavorativo (20 anni) svolto a tempo pieno con contratto indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Si tratta di un servizio rientrante appieno tra quelli rientranti tra i titoli di carriera in quanto svolto nel profilo a concorso e presso Aziende SSN o enti di cui agli art. 21 e 22 DPR 220/2001 o altre PA, ovvero servizio equiparati.

L'Amministrazione, invece, appiattendosi su una lettura superficiale ed errata della domanda di partecipazione ha considerato che tale servizio fosse stato svolto per soli 7 mesi, dall'8.2.2019 al 31.8.2019. Anche la Relazione di servizio impugnata con i presenti motivi aggiunti conferma lo stesso *modus operandi*, che si limita alla mera lettura, superficiale e sbrigativa della domanda di partecipazione, in spregio al principio di buon andamento e leale collaborazione con gli amministrati. Invece, ad un'attenta lettura della stessa, si può agevolmente comprendere che il periodo dall'8.2.2019 al 31.8.2019 non è quello di durata complessiva del contratto e del servizio, bensì quello in cui la sig.ra Biciusca ha usufruito del congedo di maternità, come specificato nelle Note dalla medesima.

A ben vedere, proprio l'eccesso di zelo della ricorrente nel segnalare finanche il periodo di aspettativa post parto ha ingenerato l'equivoco per cui il contratto di lavoro con l'Ospedale San Pietro fosse coinciso con il periodo del congedo. Tuttavia, non vi è dubbio che la scrivente sia titolare di un contratto a tempo indeterminato come infermiera professionale Cat D1 dal 2005 fino ad oggi, della durata dunque di quasi 20 anni. Del resto, preme segnalare che il sistema di presentazione della domanda non consentiva di allegare alla domanda il relativo contratto a riprova del titolo dichiarato. Contratto che la sig.ra Biciusca ha successivamente prontamente inviato all'Amministrazione.

È fuori fuoco ed infondata la prospettazione, rinvenibile nella Relazione di servizio, impugnata, secondo cui *“nella schermata relativa al servizio prestato, la candidata aveva a disposizione un “bottono” denominato “aggiungi allegato” che si poteva utilizzare per aggiungere qualsiasi allegato.”*. A dire il vero, dalla stessa schermata della pagina del portale, depositata dall'Amministrazione resistente (*Allegato n. 4*), è evidente *ictu oculi* che la possibilità di allegare un documento era strettamente limitata ad una sola (diversa) ipotesi: *“solo per coloro che hanno prestato servizio all'estero allegare il decreto di equiparazione”*. Nessun *“bottono”*, e nessun *“aggiungi allegato”*, per converso, erano previsti nella sezione immediatamente precedente, dedicata, per l'appunto, ai *Servizi prestati presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche ed equiparate, altri Enti/Istituzioni equiparati a Pubbliche Amministrazioni come dipendente*.

Tanto è vero che, nella stessa sezione, nella *“Spiegazione”*, è specificato che *“Se all'interno del servizio caricato ci sono dei periodi di ASPETTATIVA SENZA ASSEGGNI, specificarli nell [...] fondo alla pagina.”*, per poi successivamente indicare che *“Per i servizi prestati all'estero, riconosciuti*

equiparati al servizio prestato in Italia, E' NECESSARIO fare l'upload del decreto". Nel primo caso, dunque, era solo possibile "*specificare*" eventuali periodi di aspettativa senza assegni (senza, dunque, poter allegare alcunché), mentre, viceversa, laddove il modulo prevedeva la possibilità di "*allegare*" la documentazione, la stessa schermata specificava che era possibile "*fare l'upload*" del documento.

Ciò ad ulteriore conferma della superficialità con cui l'Amministrazione ha operato, oltre che della poca intellegibilità e chiarezza delle modalità della piattaforma predisposta per inoltrare la domanda di partecipazione.

Parimenti è del tutto fuori fuoco, inconferente e illegittima la motivazione (postuma e, quindi, di per sé illegittima) per cui "*la Commissione riteneva di non prendere in considerazione la richiesta della ricorrente in quanto come indicato nel bando "Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte"* (v. Relazione di servizio).

Contrariamente a quanto sostiene l'Amministrazione nel caso di specie non si tratta di aggiungere servizi o titoli non dichiarati nella domanda, bensì di consentire il doveroso soccorso istruttorio con riferimento ad un servizio e ad un titolo dichiarato in sede di domanda.

Pertanto, è all'evidenza illegittima, irragionevole e contraria ai principi del merito, del risultato e del buon andamento, l'attribuzione del punteggio di 0,350 relativamente ai titoli di carriera, a fronte di quasi 20 anni di servizio.

Senza tralasciare che anche a voler considerare solo i 7 mesi ipotizzati nella scheda (circostanza che si contesta fermamente), non si comprende quale sia stato il ragionamento per l'attribuzione di 0,350 punti, rispetto ai criteri di valutazione dei titoli.

Inoltre, è evidente l'eccesso di potere perpetrato dall'Amministrazione laddove non considera la circostanza per cui, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si potesse ritenere che la dicitura riportata nella domanda di partecipazione (frutto di un modulo di per sé viziato e illegittimo, come avremo modo di rilevare) potesse creare un dubbio sull'effettiva durata del servizio, anche in ragione della specifica annotazione inserita "*aspettativa post parto*", l'attività posta in essere dall'Amministrazione sarebbe comunque illegittima.

L'ASL, infatti, vista la dichiarazione resa nella domanda e la verosimiglianza che il periodo indicato si riferisse al periodo di aspettativa post parto e non al complessivo periodo di servizio prestato, attesa la ragionevolezza di tale dubbio in considerazione dell'età della ricorrente, della data di conseguimento della laurea e del fatto che si trattasse di un contratto a tempo indeterminato e stante l'impossibilità di poter allegare il relativo contratto alla domanda di partecipazione, avrebbe dovuto chiedere dei chiarimenti alla ricorrente in ossequio ai principi di buon andamento, del risultato, di leale collaborazione e del merito nei concorsi pubblici, anche ricorrendo al soccorso istruttorio. Tutti i principi citati, invece, sono stati violati e non è stato effettuato alcun soccorso istruttorio. Ciò evidentemente anche perché la valutazione dei titoli è stata affidata ad un soggetto terzo (diverso dalla Commissione) che ha calcolato i punteggi relativi agli stessi tramite delle schede di valutazione redatte immediatamente dopo la compilazione della domanda (prima ancora della definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi), senza che la Commissione effettuasse alcuna valutazione (sul punto si veda anche il motivo *sub V*).

Del resto, la stessa Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria del 31.7.2024, comunicava sul proprio sito che "*la graduatoria pubblicata è provvisoria, in quanto si sta procedendo ad ulteriori verifiche. Eventuali richieste di rettifica vanno inviate, entro 15 giorni, alla pec protocollo.generale@pec.aslroma2.it*", di fatto riconoscendo la possibilità di errori e di procedere ad una loro rettifica all'esito di un accertamento in concreto. Proprio in risposta a tale avviso, la sig.ra Biciusca presentava l'istanza di rettifica del 12.8.2024, allegando le prove dei titoli dichiarati.

Al contrario, l'Amministrazione, seppur intervenendo a rettificare le valutazioni di altri concorrenti, per profili non dissimili da quelli della ricorrente, si ostina a non voler rettificare il punteggio attribuito alla stessa, verosimilmente ritenendo di non essere tenuta a prendere in considerazione *“richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati”*.

Tuttavia, si è dedotto e dimostrato non solo che quanto indicato nella domanda di partecipazione potesse portare a differenti letture, essendo ragionevole (sia da un punto di vista letterale che sistematico) ipotizzare che quel periodo fosse riferito all'aspettativa post parto, ma si è anche denunciato che, in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto rettificare il punteggio assegnato per gli anni di servizio prestati con riferimento al contratto con il Fatebenefratelli di Roma una volta che si era autovincolata ad effettuare un procedimento di verifica e rettifica della graduatoria ed una volta ottenuta la prova della sussistenza dello stesso per circa 20 anni.

È evidente l'eccesso di potere perpetrato dalla ASL per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Così come è evidente la violazione dei principi del legittimo affidamento e della fiducia, oltre che di quelli già sopra indicati.

Ammissa e non concessa, poi, la presunta incertezza nell'indicazione dell'anzianità (ingenerata, peraltro, da un sistema informatico illogico e illegittimo in quanto non permetteva di allegare la documentazione a comprova del possesso dei titoli di carriera), l'operato dell'Amministrazione si appalesa tanto più grave alla luce del fatto che, anche in seguito alla pec con cui la ricorrente ha rappresentato l'evidente equivoco in cui è incorsa la ASL, allegando e producendo il contratto e la busta paga INAIL, la stessa Amministrazione, anziché attivare il soccorso istruttorio, e rettificare il punteggio (come, peraltro, già fatto con gli altri candidati che hanno commesso errori nella compilazione della domanda), si è limitata a confermare il punteggio già assegnato.

Inoltre, proprio la molteplicità delle rettifiche delle graduatorie pubblicate dimostra, da un lato, l'illegittimità e l'ingannevolezza del sistema di presentazione della domanda, che ha inciso sulla possibilità di commettere errori nella compilazione della domanda, e, dall'altro, i gravi e molteplici vizi che inficiano la presente procedura e la mancanza di imparzialità da parte dell'ASL. Basti considerare che nello stesso verbale n. 58 del 31.7.2024, la Commissione, dopo aver in maniera sbrigativa dichiarato di non accogliere la richiesta della sig.ra Biciusca in quanto *“servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quadi 1 anno di servizio non 20 anni”*, subito dopo ha dichiarato di accogliere di disporre di non applicare la riserva a una serie di candidati (elencati nella pagine 8 del verbale n. 58), *“in quanto hanno dichiarato che la riserva inserita al momento della domanda era frutto di un errore”*. Non si comprende, allora, quale sia la *ratio* sottesa a tale irragionevole disparità di trattamento di fronte a due presunti errori o refusi, oltre che la contraddittorietà interna del verbale e dell'operato dell'Amministrazione, posto che in alcuni casi la Commissione ha accolto le istanze di riesame modificando la graduatoria successivamente alla compilazione della domanda, in quanto *“frutto di un errore”*, mentre per la Biciusca, inspiegabilmente ed irragionevolmente, ha rigettato l'istanza di correzione e di riesame senza dare una motivazione logica, chiara ed esaustiva sul punto.

Così come del resto non si comprende, né si condivide l'operato dell'Amministrazione laddove nella Relazione di servizio si limita ad affermare che *“La Commissione riteneva di non prendere in considerazione la richiesta della ricorrente in quanto, come indicato nel bando “Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte”*”.

L'ASL avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riesame della ricorrente e considerare l'effettiva anzianità del servizio, oltre al possesso degli altri titoli dichiarati e di cui si dirà nel prosieguo, attivando quantomeno il soccorso istruttorio, anche ai sensi degli artt. 6 e 18 l. n. 241/1990. Sul punto, si ricorda che nei concorsi pubblici il dovere di soccorso istruttorio, desumibile dall'art. 6

citato e costituente un principio generale dell'agire dell'amministrazione, sussiste ed è applicabile a casi come quello di specie. Inoltre, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tale procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.

Tale onere di soccorso istruttorio, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione. In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico. È bene tenere a mente, infatti, che in caso di procedure svolte in forma telematica, le medesime debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto al procedimento amministrativo, non essendo concepibile che, per la poca chiarezza, immediatezza o intellegibilità del sistema, sia ostacolato l'ordinario svolgimento dei rapporti tra privati e Amministrazione (T.A.R. Veneto n. 192/2020).

Come è facilmente evincibile anche dalla lettura degli atti impugnati, invece, l'ASL basa il diniego di rettifica del punteggio su un presupposto del tutto errato, ovverossia che nel caso di specie la Biciusca avrebbe chiesto una "*integrazione*" della domanda dopo la scadenza del termine indicato dal bando, con un requisito o un titolo non indicato, con un conseguente e presunto "*vantaggio evidentemente arbitrario rispetto ai suoi concorrenti più diligenti nella composizione della domanda*".

È evidente che non è così. Si ribadisce, infatti, che, nel caso di specie, non si tratta di un'integrazione di un elemento essenziale della domanda, o di "*produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda*", ma di regolarizzazione di quello che al più costituisce un mero refuso, evincibile dall'effettivo possesso dell'anzianità di servizio ventennale al momento della presentazione della domanda. Gli eventuali margini di incertezza erano facilmente superabili mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, in un'ottica di leale collaborazione della pubblica amministrazione.

Va evidenziato, infatti, che la ricorrente ha indicato espressamente la titolarità del contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, già nel modulo della domanda, ed ha, altresì, trasmesso la busta paga INAIL attestante il possesso dell'effettiva anzianità con *pec* del 28.06.2024. Pertanto, considerato che l'errore materiale relativo al periodo era chiaramente e nitidamente evincibile dall'interpretazione letterale della domanda di partecipazione, trattandosi di meri chiarimenti di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione (anche per oggettive difficoltà del sistema telematico predisposto dall'Amministrazione), e non di una nuova manifestazione di volontà dichiarativa, diversa dalla precedente, l'ASL Roma 2 ben avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio o comunque rettificare il punteggio attribuito alla sig.ra Biciusca e le conseguenti graduatorie in seguito alle istanze della ricorrente, avendo la disponibilità di dati e di

dichiarazioni, senza che nulla venisse aggiunto a quanto già dichiarato. Ciò rappresenta un normale sforzo di diligenza, leale collaborazione, buona fede e correttezza, sempre esigibili dall'amministrazione, laddove vi sia incertezza e/o una contraddittorietà nella domanda, al fine di appurare e chiedere gli opportuni chiarimenti, in un'ottica sostanzialistica di individuare i candidati più meritevoli. Non vi è dubbio, infatti, che il principio di autoresponsabilità del concorrente trova un equilibrio (che nel caso di specie non è stato assicurato) nel principio di *favor participationis*, *favor admissionis* e del risultato, che informa le procedure concorsuali.

Sul punto, oltre al principio di autoresponsabilità, vi sono anche quelli, confliggenti, di affidamento, buona fede, imparzialità, trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, nonché il principio di proporzionalità, ragionevolezza e *favor participationis* parimenti applicabili in materia *de qua*. Il contemperamento di tali principi avrebbe certamente dovuto portare l'Amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio e a rettificare il punteggio all'odierna ricorrente.

Difatti, in materia di pubblici concorsi, è necessario richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione a un concorso non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A.”* (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5082 del 24.9.2024; Cons. St., sez. VII, n.4951 del 3.06.2024).

Ed invero, come chiarito dalla stessa giurisprudenza, il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti, ed il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile (circostanza qui insussistente in quanto la piattaforma non consentiva di allegare i titoli comprovanti l'anzianità di servizio). A ciò si aggiunga che, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza ha precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, *“la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”* (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5126/2018) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Di conseguenza, deve considerarsi iniqua ed illegittima la mancata rettifica del punteggio per i titoli e la conseguente collocazione in graduatoria della ricorrente in quanto basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanza formali imposte dal Sistema informatico poco chiaro.

Il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, da parte dell'Amministrazione resistente, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.

Né tantomeno si può considerare chiara ed esaustiva la motivazione addotta dall'Amministrazione, che si limita ad affermare apoditticamente *“servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio non 20 anni”*, ciò nonostante i chiarimenti

e la documentazione forniti dalla ricorrente, di cui l'Amministrazione non ha tenuto conto. Ciò rende palese anche il vizio di motivazione degli atti impugnati e, in particolare, sia della scheda di valutazione titoli che del verbale n. 58 di valutazione delle istanze di rettifica.

La corretta valutazione del titolo in questione (contratto a tempo indeterminato con attività di servizio svolta per circa 20 anni nel profilo a concorso presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione del punteggio massimo, pari a 10 punti.

Fermo restando quanto sopra, preme altresì ribadire l'illegittimità, che inficia anche gli atti qui impugnati, della valutazione dei titoli e l'erroneità dei punteggi attribuiti da parte dell'ASL, laddove nella scheda titoli non sono stati adeguatamente valutati gli ulteriori titoli dichiarati dalla ricorrente quali: la laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018 (ulteriore e diversa rispetto alla laurea in scienze infermieristiche richiesta per l'ammissione al concorso); la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio dall'11.12.2021 all'11.12.2021 della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM; l'attività prestata quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. presso cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l-onlus, partita iva 05517731005, ente privato accreditato/convenzionato.

La laurea in psicologia doveva essere considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi al "*Curriculum formativo e professionale (max 10 punti)*", tra i quali rientrano, in base ai criteri di valutazione dei titoli e al D.P.R. n. 220/2001, anche le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. È evidente come sia conferente a tali titoli la laurea suddetta. Nella scheda titoli, invece, tale laurea è considerata tra i titoli accademici e di studio, con l'attribuzione tuttavia di 0 (zero) punti, verosimilmente in ragione del fatto che trattasi di laurea triennale.

Fermo restando quanto sopra, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la laurea suddetta non possa rientrare tra i titoli relativi al *Curriculum formativo e professionale*, in ogni caso, la stessa deve rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi ai "*Titoli accademici e di studio (max punti 5)*", previo annullamento e/o disapplicazione dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dall'ASL nella parte in cui ritengono di considerare solo le lauree di II livello/magistrale attesa la manifesta illegittimità degli stessi laddove si pongono in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 220/2001, art. 11, al quale la Commissione dichiara di attenersi e di uniformarsi, che non fa distinzione tra lauree triennali o magistrali. Ciò che rileva, in base alla disposizione citata, è che la laurea non sia stata prevista come requisito di accesso al concorso.

La laurea in psicologia non è quella utilizzata per accedere al concorso. Dunque, è di certo valutabile come ulteriore titolo accademico o di studio ed è viepiù attinente al profilo professionale posto a concorso e di *II livello/magistrale e vecchio ordinamento/specialistica attinente al profilo a concorso ove non previsto come requisiti di accesso*". È evidente, pertanto, la violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 laddove prevede quale unico criterio quello di attinenza del titolo al profilo professionale da conferire, non distinguendo tra laurea triennale e magistrale, con conseguente illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli previsti dalla Commissione.

Fermo restando che, in ogni caso, è irragionevole e sproporzionato non prevedere l'assegnazione di alcun punteggio per il possesso di una laurea triennale, di fatto equiparando la posizione di chi l'avesse conseguita a quanti che invece non abbiano tale titolo.

La corretta valutazione del titolo in questione (laurea triennale in psicologia) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10, laddove rientrante tra i titoli valutabili ai fini del curriculum formativo e professionale, ovvero quantomeno di 1 punto quale titolo accademico e

di studio differente da quello utilizzato per l'ammissione al concorso, laddove rientrante tra i titoli accademici e di studio.

Anche con riferimento alla partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio l'11.12.2021 della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM, gli atti impugnati sono illegittimi, posto che tale titolo è stato illegittimamente e immotivatamente pretermesso e non considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi al "*Curriculum formativo e professionale (max 10 punti)*", attesa l'attribuzione di 0 punti nella scheda titoli. Non è dato comprendere perché tale titolo, nonostante sia idoneo a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera, trattandosi (come noto) di un corso di primo soccorso, non sia stato minimamente considerato, potendo portare quantomeno l'attribuzione di 0,100 punti, come avvenuto per l'attività di tutor al corso di formazione dal titolo "Straniero ma non estraneo".

Parimenti è del tutto illegittima l'attribuzione di 0 (zero) punti per il servizio svolto quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. Presso la cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l.-onlus, partita iva 05517731005, ente privato accreditato/convenzionato, inserito dalla scheda titoli tra quelli attinenti al Curriculum formativo e professionale. È evidente la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 220/2001, anche da parte dei criteri di valutazione (illegittimi pure sotto questo profilo), atteso che l'art. 11 citato, al punto 4, ritiene che in tale ambito possano essere valutate anche le attività professionali idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

A ben vedere, infatti, il suddetto titolo avrebbe dovuto essere valutato

- quale "*servizio svolto nel profilo a concorso presso strutture pubbliche/private accreditate/equiparate come co.co.co./co.co.pro./libero professionale / interinale / con contratto di somministrazione / dipendente cooperativa su 36 ore/sett*", per il quale i criteri di valutazione prevedevano l'attribuzione di 0,300 punti,

- ovvero tra i titoli di carriera quale "*servizio svolto nel profilo a concorso presso enti privati convenzionati accreditati*" con l'attribuzione di 0,300 punti come previsto dai criteri di valutazione.

La corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente avrebbe dovuto comportare l'attribuzione quantomeno di un punteggio complessivo per i titoli di 11,400 punti, se non di 20,400 punti, che sommati ai voti delle prove scritte e orali, avrebbe collocato la ricorrente tra i vincitori del concorso.

IV.2. Nullità e/o Illegittimità della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Anche le censure sollevate con il II motivo del ricorso introduttivo, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.202, si possono estendere agli atti impugnati con i primi motivi aggiunti.

Si insiste, dunque, per l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale in quanto la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi non è stata effettuata dalla Commissione, all'uopo nominata, bensì dalla Giada Progetti s.r.l., una società privata, di cui non è dato sapere a quale titolo

abbia partecipato alla procedura e, soprattutto, abbia esercitato un potere esclusivo della pubblica amministrazione e particolarmente delicato quale quello della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel verbale della Commissione n. 56 del 3.6.2024, invero, è riportato che *“Il giorno 3 giugno dell'anno 2024 alle ore 14.00 circa presso la Sede Legale dell'ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori”* e che *“La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l'effettuazione di controlli a campione su quanto dichiarato dai candidati”*. Così come nel verbale della Commissione n. 58 del 31.7.2024 è riportato che *“La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati”*.

È del tutto evidente come in questo modo l'ASL e la Commissione abbiano abdicato alle proprie funzioni e si siano limitate a *“prendere atto”* delle valutazioni discrezionali eseguite da un soggetto privato, dichiarando che le medesime fanno parte integrante del provvedimento, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte dei candidati. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'incompetenza e, a ben vedere, il difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti s.r.l. ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare proprio tali valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità delle schede di valutazione titoli predisposte dalla Giada Progetti s.r.l. e di tutti gli atti dalla stessa predisposti (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto.

Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali titoli o all'esito di quali procedure la Giada Progetti S.r.l. sia stata coinvolta nella presente procedura.

Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato l'attività di valutazione dei titoli ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, si ribadisce che l'onere di soccorso istruttorio, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione. Invero, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche, gestite, peraltro, da soggetti terzi privati di cui non è dato sapere o conoscere sulla base di quale titolo operino, moltiplica notevolmente le occasioni di errori materiali e refusi, come del resto è facilmente desumibile dalla pluralità di rettifiche e relative graduatorie effettuate sino ad oggi da parte dell'ASL. In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio

che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico.

IV.3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 3 e 97 della Costituzione, 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei principi di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento, favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Le censure articolate con il III motivo del ricorso introduttivo, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024, si estendono, per quanto occorrer possa, anche agli atti impugnati con i primi motivi aggiunti.

Si ribadisce l'illegittimità dell'intera procedura di valutazione dei titoli in quanto i criteri di valutazione dei titoli sono stati pubblicati sul sito dell'ASL alla pagina relativa al concorso solo successivamente alla valutazione degli stessi, peraltro riportandone un estratto contenente solo le pagine 3 e 4 di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti. Non risulta, inoltre, alcuna pubblicazione del verbale di approvazione di tali criteri da parte della Commissione. Si è dedotto, quindi, che tali criteri siano stati definiti dopo l'espletamento della prova scritta, avvenuta a novembre 2023, in violazione di quanto previsto dal Bando del Concorso secondo cui "la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova scritta" e dall'art. 11 del d.P.R. 220/2001. Inoltre, visto il verbale della Commissione n. 56 datato 3.6.2024, in cui quest'ultima prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla Giada Progetti s.r.l., risulta che la valutazione dei titoli non ha preceduto (come invece previsto dal Bando di Concorso e dal d.P.R. 220/2001) la correzione degli elaborati della prova scritta, già avvenuta alla data del 3.6.2024.

V motivo aggiunto. Illegittimità di tutti gli atti impugnati. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 3 e 97 della Costituzione, 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, dei principi di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, anche rispetto alla conoscenza dei nominativi dei candidati, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento, favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, di trasparenza e correttezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Con il V motivo aggiunto sono stati denunciati i seguenti vizi, emersi in seguito al deposito dei documenti effettuato dall'ASL il 25.10.2024, che inficiano tutti gli atti impugnati (sia con il ricorso che con i primi motivi aggiunti).

Alla luce di quanto finora esposto e dall'esame della documentazione depositata dall'ASL Roma 2 il 25.10.2024, infatti, è emersa l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale atteso che la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi sono state effettuate dalla Giada Progetti, in maniera automatica, subito dopo la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati e, quindi, ben prima che la Commissione stabilisse i criteri di valutazione dei titoli, dichiaratamente avvenuta con il verbale n. 1 del 27.9.2023 di insediamento della Commissione.

Infatti, nella Relazione di servizio depositata in giudizio il 25.10.2024, l'ASL ha confessato che le schede di valutazione dei titoli dei candidati sono state prodotte automaticamente dal sistema già al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati, ben prima della seduta del

27.9.2023 di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli. L'Amministrazione, nella predetta Relazione, afferma testualmente quanto segue: *“Quanto alla valutazione dei titoli si precisa che la procedura telematica fa sì che nel momento in cui il candidato compila la domanda, inserendo tutti i dati necessari (ad esempio servizio dipendente prestato dal ...al... presso l'Azienda x, qualifica infermiere, 36f/sett, ecc), in automatico il sistema produce la scheda di valutazione (vedi allegato 2), ovviamente sulla scorta dei parametri forniti dall'amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01. Possiamo quindi affermare che le schede di valutazione sono prodotte al sistema sulla base dei dati inseriti dal candidato”* (pag. 3).

Ebbene, se così stanno le cose, è evidente l'illegittimità dell'intera procedura, in quanto l'attribuzione del punteggio per i titoli è avvenuta prima della predeterminazione dei criteri di valutazione dei medesimi ad opera della Commissione, avvenuta in sede di primo insediamento il 27.9.2023. Sulla base di quali criteri sono state, dunque, formate le schede di valutazione? Quali sarebbero i citati *“parametri forniti dall'amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01”* e chi li avrebbe stabiliti, visto che nella Commissione all'uopo deputata dichiara di averli individuati solo successivamente il 27.9.2023? Quello che è certo è che i criteri sulla base dei quali sono state elaborate le schede di valutazione dei titoli non potevano essere quelli stabiliti solo successivamente dalla Commissione. Con la conseguenza che all'evidenza le schede sono state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente dalla società che gestiva la piattaforma telematica, dunque da un soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, in maniera palesemente illegittima.

In particolare, questa la sequenza dei fatti:

- compilazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente: 17.1.2023;
- produzione della scheda di valutazione dei titoli in automatico da parte del sistema (nel momento in cui la ricorrente ha compilato la domanda): 17.1.2023;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati con il verbale n.1 di insediamento: 27.9.2023
- presa d'atto della scheda di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl da parte della Commissione (con verbale n. 56 di valutazione titoli): 3.6.2024.

Da quanto sopra risulta chiaramente che l'elaborazione della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente è avvenuta il 17.1.2023), prima dell'elaborazione e predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli da parte della Commissione, avvenuta il 27.9.2023, andando palesemente a contraddire l'asserzione dell'Amministrazione secondo cui l'elaborazione delle schede dei candidati sarebbe avvenuta in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione.

È evidente la violazione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rispetto alla valutazione degli stessi. Tale principio costituisce un principio generale dell'ordinamento, in materia di concorsi pubblici, ed un presidio volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità, al fine di consentire di verificare *ex post* la correttezza e la congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo sotteso. Tutti principi, questi, violati nella procedura *de qua*.

Il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione è inderogabile in *subiecta materia* ed è sancito, oltre che nel Bando, anche nell'art. 12 del DPR 487/1994, secondo cui *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.”*, nell'art. 8 *“Concorso per titoli ed esami”* del medesimo DPR, che al co. 1 afferma *“Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione”*, e nell'art. 11 del DPR 220/2001.

La *ratio* sottesa a tale principio, come noto, è quella di garantire la *par condicio* dei concorrenti e la trasparenza delle procedure concorsuali.

Fermi restando i vizi sopra denunciati (valutazione dei titoli da parte di un soggetto diverso dalla Commissione e attribuzione dei punteggi prima che la Commissione predeterminasse i criteri per l'attribuzione degli stessi), si denuncia, altresì, che la Commissione ha illegittimamente stabilito i criteri dopo aver già conosciuto i nominativi di tutti i candidati al concorso, in palese violazione del principio per cui i criteri andrebbero stabiliti dalla Commissione prima di conoscere l'identità dei concorrenti, al fine di evitare (anche solo il sospetto) di aver tarato i criteri di valutazione in base ai curricula dei partecipanti.

La riprova di tale illegittima condotta è anch'essa nel verbale n. 1 del 27.9.2024 di insediamento della Commissione (depositato il 25.10.2024), nel quale è riportato testualmente, prima, che *“presa visione dei nominativi dei candidati (tutti) la Commissione e il Segretario confermano la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità con tutti i concorrenti ammessi e non ammessi”* (pag. 2) e poi che la Commissione elabora i criteri di valutazione (pag. 3).

Anche sotto tale aspetto è evidente la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di imparzialità delle operazioni concorsuali, nella parte in cui dal testo del verbale di insediamento del 27.9.2023 è emerso che la Commissione esaminatrice ha, in prima battuta, preso conoscenza dei nominativi dei candidati e, solo successivamente, stabilito i criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione delle ulteriori prove. Come noto, infatti, nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione esaminatrice, prima dell'esame delle domande e della conoscenza dei nominativi dei candidati, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli, e/o dei nominativi dei candidati possa determinare criteri non obiettivi.

L'inosservanza di tale regola procedimentale costituisce un evidente vizio, anche per eccesso del potere e sviamento, particolarmente grave, tale da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione (*ex multis*, TAR Sicilia, Catania, n. 1641 del 30.7.2018). La *ratio* sottesa al più volte citato art. 12 del DPR 487/1994, qui evidentemente violato, è quella di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri (*cfr. ex multis* Cons. St. n. 2334 del 17.5.2017; n. 3976 del 27.9.2016, n. 1411 del 19.3.2015, n. 495/2019). Trattandosi, peraltro, di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua violazione non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità dell'intero procedimento concorsuale. L'operato della Commissione esaminatrice, nel caso di specie, ha ingenerato una irragionevole disparità di trattamento, priva di qualsiasi valida giustificazione e al di fuori della stessa *ratio* che la disciplina intende perseguire.

Ne consegue la palese illegittimità dell'intera procedura e di tutti gli atti impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il presente ricorso per motivi aggiunti.

VI motivo aggiunto. Illegittimità di tutti gli atti impugnati. Nullità e/o Illegittimità della procedura concorsuale effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. e dalla ditta SCANSHARE S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza,

illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Con il VI motivo aggiunto è stato denunciato un ulteriore vizio della procedura, anch'esso emerso a seguito del deposito dei documenti del 25.10.2024

Sempre nel verbale di insediamento della Commissione del 27.9.2023, viene dato atto che *“La Commissione prende atto della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANSHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2”*. Ciò conferma l'illegittimità e/o la nullità dell'intera procedura concorsuale per le stesse motivazioni già dedotte con riferimento alla Giada Progetti S.r.l.

Difatti, nel verbale si dà atto, del tutto sorprendentemente ed incomprensibilmente, del fatto che un'altra società privata, soggetto terzo alla procedura, avrebbe prestato attività di *“supporto alle attività concorsuali”*, senza tuttavia spiegare quali siano tali attività, né quali siano state le procedure mediante le quali è stato affidato tale incarico. Anche la SCANSHARE S.r.l., come la Giada Progetti S.r.l., è una società privata, di cui non è dato sapere a quale titolo abbia partecipato alla procedura e, soprattutto, abbia esercitato un potere esclusivo della pubblica amministrazione e particolarmente delicato quale quello del concorso *de quo*.

È evidente come anche in questo modo l'ASL e la Commissione abbiano abdicato alle proprie funzioni e si siano limitate a *“prendere atto”* e di avvalersi del supporto delle valutazioni discrezionali eseguite da soggetti privati, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte dei candidati ed esercitare le attività dovute. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'incompetenza e, a ben vedere, il difetto assoluto di attribuzione anche della SCANSHARE s.r.l. ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare le dovute valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità di tutti gli atti eventualmente predisposti dalla medesima società (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto.

Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali titoli o all'esito di quali procedure la SCANSHARE S.r.l. sia stata coinvolta nella presente procedura. Nel verbale n. 1 si fa riferimento alla determina dirigenziale n. 418 del 14.2.2022, al momento non conosciuta nei suoi contenuti, che tuttavia è antecedente alla deliberazione di indizione del Concorso, risalente al 21.7.2022.

Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato le attività concorsuali ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Anche alla luce di quanto sopra, nonché in ragione dei vizi denunciati con il motivo *sub V*, preme ribadire che l'onere di soccorso istruttorio, che l'ASL ha violato, si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione. Invero, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche, gestite, peraltro, da soggetti terzi privati di cui non è dato sapere o conoscere sulla base di quale titolo operino, moltiplica notevolmente le occasioni di errori materiali e refusi, come del resto è facilmente desumibile dalla pluralità di rettifiche e relative graduatorie effettuate sino ad oggi da parte dell'ASL.

In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore *favor*, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo

strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l e SCANSHARE S.r.l.), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico. È bene tenere a mente, infatti, che in caso di procedure svolte in forma telematica, le medesime debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto al procedimento amministrativo, non essendo concepibile che, per la poca chiarezza, immediatezza o intellegibilità del sistema, sia ostacolato l'ordinario svolgimento dei rapporti tra privati e Amministrazione (T.A.R. Veneto, n. 192/2020).

Istanza istruttoria. Con i primi motivi aggiunti è stata proposta un'istanza istruttoria, ex artt. 64 e ss. c.p.a. e/o ex art. 46, co. 2 c.p.a., chiedendo al TAR di voler disporre e condannare l'ASL Roma 2 al deposito in giudizio della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANSHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2, nonché di tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura con cui è stato affidato l'incarico di supporto alle attività concorsuali alla società SCANSHARE S.r.l.

*

Sintesi del *petitum* giudiziale, delle censure e degli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3.10.2025.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti del giudizio si è esteso il giudizio agendo

“per l'annullamento,

z) per quanto occorrer possa, della Relazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, prot. n. 135223-2025 del 4.7.2025 a firma del Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Sabrina Santi, del Dirigente Amministrativo Dr.ssa Laura Maria Di Carlo e dell'Estensore Dr.ssa Marilena De Angelis, indirizzata all'Avvocatura aziendale e depositata in giudizio dall'ASL Roma 2 il 4.7.2025;

z.1) per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale n. 3401/2023 del 28.12.2023 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, depositata in giudizio il 4.7.2025, avente ad oggetto “Giada Progetti Srl - Affidamento del Servizio di valutazione dei titoli riguardanti il “Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami a valenza Regionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 271 posti di CPS Infermiere” - L'onere del presente provvedimento è pari ad € 37.279,17 IVA inclusa - CIG Z473DFEE12”, con cui è stato affidato il servizio di valutazione dei titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso in oggetto alla Giada Progetti S.r.l.;

z.2) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell'Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli”.

Riassunto dei motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3.10.2025.

All'udienza del 24.6.2025, il TAR ha ordinato all'Amministrazione di depositare in giudizio la documentazione relativa all'affidamento della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., nonché alla procedura di affidamento alla SCANSHARE S.r.l. dell'incarico relativo al servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2, tra cui la determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022.

In ottemperanza, l'ASL ha depositato il 4.7.2025, *inter alia*,

- la Relazione prot. n. 135223-2025 del 4.7.2025 indirizzata all'Avvocatura interna, dalla quale si è appreso, peraltro, che *“Nel caso specifico del concorso oggetto del ricorso in questione, a fronte del cospicuo numero degli ammessi alla prova orale (n. 9.857), è stato disposto con Deliberazione n. 3401 del 28/12/2023 di affidare alla Ditta Giada Progetti s.r.l. anche il servizio di valutazione dei titoli degli ammessi ad espletare la prova orale del concorso per Infermiere”*;

- la Determinazione n. 3401 del 28.12.2023, con cui l'ASL RM2 ha determinato *“di affidare alla Società Giada Progetti Srl con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – P.I. 02248420263 – il servizio di valutazione titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso per CPS Infermiere alle condizioni di cui all'offerta summenzionata”*, considerato che in data 27.12.2023 il Responsabile dell'ufficio aveva comunicato il numero degli ammessi alla prova orale quantificandoli i n. 9.857.

Dall'esame della documentazione depositata la ricorrente ha potuto, da un lato, trarre ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, e, dall'altro, rilevare ulteriori censure che inficiano la procedura e in particolare la valutazione dei titoli. Sebbene gli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti siano meramente endoprocedimentali o privi di valenza provvedimentale, la ricorrente ha proposto i secondi motivi aggiunti volti a dedurre l'invalidità e/o illegittimità (sia in via autonoma che derivata) per le stesse ragioni e censure dedotte con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, oltre che per gli ulteriori motivi di seguito esposti, che inficiano anche gli atti inizialmente impugnati.

Con i secondi motivi aggiunti, pertanto, da un lato, si estendono le censure e le domande già rassegnate con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti anche nei confronti di nuovi atti qui impugnati, in quanto invalidi e illegittimi in via autonoma e in via derivata, dall'altro, si propongono ulteriori censure anche avverso gli atti già impugnati.

VII motivo aggiunto. Nullità e/o Illegittimità della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio, di trasparenza di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, anche rispetto alla conoscenza dei nominativi dei candidati. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Con il ricorso e con i primi motivi aggiunti si è già censurato l'invalidità e l'illegittimità dell'attività di valutazione dei titoli in quanto affidata dall'ASL ad un soggetto terzo privato (diverso dalla Commissione) che ha calcolato e assegnato i relativi punteggi tramite delle schede di valutazione redatte immediatamente dopo la compilazione della domanda (prima ancora della definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi), senza che la Commissione effettuasse alcuna valutazione. Tali censure trovano ulteriore conferma alla luce degli atti depositati dall'ASL il 4.7.2025 e dei motivi di seguito esposti, che inficiano tutti gli atti impugnati nel presente giudizio.

Dalla Relazione prot. n. 135223/2025 si è appreso che l'amministrazione, con la Determinazione n. 3401 del 28/12/2023, ha disposto *“di affidare alla Società Giada Progetti Srl– il servizio di valutazione titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso per CPS Infermiere alle condizioni di cui all’offerta summenzionata”*.

Quanto affermato nella documentazione depositata in giudizio e surrichiamata è confessorio della circostanza che la valutazione dei titoli non sia stata effettuata dalla Commissione e che le schede di valutazione dei titoli siano state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente da Giada Progetti S.r.l., soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, a cui è stato affidato il servizio di valutazione dei titoli, peraltro, solo successivamente all’indizione del concorso in questione, con la Determinazione n. 3401 del 28.12.2023.

Si insiste, dunque, per l’invalidità e l’illegittimità dell’intera attività di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, in quanto la stessa non è stata effettuata dalla Commissione, all’uopo nominata, bensì dalla Giada Progetti s.r.l., una società privata, la quale, a ben vedere, ha esercitato (illegittimamente) un potere esclusivo della pubblica amministrazione e particolarmente delicato quale quello della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Come già denunciato, infatti, nel verbale della Commissione n. 56 del 3.6.2024, veniva riportato che *“Il giorno 3 giugno dell’anno 2024 alle ore 14.00 circa presso la Sede Legale dell’ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori”* e che *“La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l’effettuazione di controlli a campione su quanto dichiarato dai candidati”*. Così come nel verbale della Commissione n. 58 del 31.7.2024 è riportato che *“La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati”*.

Dal quadro istruttorio che emerge dopo i vari depositi dell’Amministrazione, si ha la definitiva conferma che la valutazione dei titoli è stata effettuata da Giada Progetti S.r.l. e che tale valutazione è stata effettuata ben prima della determinazione dei criteri avvenuta nella seduta del 27.9.2023.

Difatti, seppur nella Relazione del 4.7.2025 si affermi che *“La suddetta Ditta pertanto recepiti i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. 220/2001, ha proceduto all’elaborazione dei dati forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e all’extrapolazione massiva di tutte le schede di valutazione che hanno dato origine ad un punteggio per singolo candidato”*, occorre ricordare che la stessa Asl, nella precedente Relazione di servizio depositata in giudizio il 25.10.2024, aveva dichiarato che le schede di valutazione dei titoli dei candidati sono state prodotte automaticamente dal sistema già al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati, dunque ben prima della seduta del 27.9.2023 di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

Ricordiamo, infatti, che l’Amministrazione, nella predetta Relazione del 25.10.2025, afferma quanto segue: *“Quanto alla valutazione dei titoli si precisa che la procedura telematica fa sì che nel momento in cui il candidato compila la domanda, inserendo tutti i dati necessari (ad esempio servizio dipendente prestato dal ...al... presso l’Azienda x, qualifica infermiere, 36f/sett, ecc), in automatico il sistema produce la scheda di valutazione (vedi allegato 2), ovviamente sulla scorta dei parametri forniti dall’amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01. Possiamo quindi affermare che le schede di valutazione sono prodotte al sistema sulla base dei dati inseriti dal candidato”*.

Inoltre, del tutto immotivatamente e contraddittoriamente la relazione del 4.7.2025, si limita ad affermare che la Commissione avrebbe comunicato i criteri alla Giada, senza tuttavia circostanziare e documentare tali passaggi procedurali.

Parimenti generico e incomprensibile è il riferimento a “*precedenti comunicazioni*” nelle quali sarebbero stati “concordati” i criteri e le regole di valutazione tra l’ASL Roma 2 e Giada Progetti, riportato nella Proposta per il servizio di valutazione titoli di Giada Progetti del 29.11.2023, depositata unitamente alla Determinazione n. 3401.

È evidente la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 12 del DPR 487/1994, e dell’art.11 del DPR 220/2001, applicabile al concorso in questione, che l’Amministrazione sembra abbia completamente e volutamente ignorato.

Peraltro, sarebbe ancor più grave se i criteri fossero stati determinati nelle “*precedenti comunicazioni*” tra l’ASL e la Giada Progetti, preliminari alla Determinazione di affidamento n. 3401 del 28.12.2023, estromettendo del tutto la Commissione all’uopo nominata.

A nulla vale quanto affermato dall’ASL secondo cui l’elaborazione delle schede di valutazione tramite il sistema informatico utilizzato da Giada Progetti sarebbe una funzione che non permetterebbe l’estrazione della scheda titoli finché la Commissione non ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli. L’Amministrazione cerca invano di giustificare il proprio operato finendo per contraddire se stessa. Innanzitutto, occorre evidenziare che l’asserita impossibilità di “estrazione” delle schede (comunque irrilevante e indimostrata) prima della determinazione dei criteri, non garantisce affatto che l’elaborazione delle schede sia stata eseguita dalla Commissione sulla base di criteri predeterminati. Inoltre, se la produzione delle schede avviene in maniera automatica al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati (il 17.1.2023 per la ricorrente), come affermato dall’Amministrazione nella Relazione di servizio depositata il 25.10.2024, e se la seduta in cui la Commissione ha stabilito i criteri è quella del 27.9.2023, non si comprende quando siano stati “comunicati” i criteri che il sistema avrebbe “recepito” per l’elaborazione delle schede.

È evidente l’illegittimità dell’intera procedura di valutazione titoli, in quanto l’attribuzione del punteggio per i titoli è avvenuta prima della predeterminazione dei criteri di valutazione dei medesimi ad opera della Commissione, avvenuta in sede di primo insediamento il 27.9.2023. Sulla base di quali criteri sono state, dunque, formate le schede di valutazione? Quali sarebbero i citati “*parametri forniti dall’amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01*” e chi li avrebbe stabiliti, visto che nella Commissione all’uopo deputata dichiara di averli individuati solo successivamente il 27.9.2023? Quello che è certo è che i criteri sulla base dei quali sono state elaborate le schede di valutazione dei titoli non potevano essere quelli stabiliti solo successivamente dalla Commissione. Con la conseguenza che all’evidenza le schede sono state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente dalla società che gestiva la piattaforma telematica, dunque da un soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, in maniera palesemente illegittima.

L’elaborazione della scheda di valutazione dei titoli della Biciusca è avvenuta il 17.1.2023), prima dell’elaborazione e predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli da parte della Commissione, avvenuta il 27.9.2023, andando palesemente a contraddire l’asserzione dell’Amministrazione secondo cui l’elaborazione delle schede dei candidati sarebbe avvenuta in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione. È evidente la violazione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rispetto alla valutazione degli stessi. Tale principio costituisce un principio generale dell’ordinamento, in materia di concorsi pubblici, ed un presidio volto a garantire la trasparenza e l’imparzialità, al fine di consentire di verificare *ex post* la correttezza e la congruità delle operazioni valutative e dell’iter logico/operativo sotteso. Tutti principi, questi, violati nella procedura *de qua*.

Il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione è inderogabile in *subiecta materia* ed è sancito, oltre che nel Bando, anche negli artt. 8 e 12 del DPR 487/1994 e nell’art. 11 del DPR

220/2001. La *ratio* sottesa a tale principio, come noto, è quella di garantire la *par condicio* dei concorrenti e la trasparenza delle procedure concorsuali.

Ciò che emerge con ancora più evidenza è l'illegittimità e l'invalidità dell'intera attività di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi. L'ASL, nella Relazione del 4.7.2025, tenta invano di ridimensionare l'operato di Giada Progetti qualificandolo come un mero supporto tecnico informatico. La manifesta infondatezza, contraddittorietà e apoditticità delle asserzioni avversarie è smentita *per tabulas* dalla Determinazione del 28.12.2023, in cui viene disposto l'affidamento del servizio di "valutazione dei titoli" a Giada Progetti (confessorio del fatto che la valutazione non è stata effettuata dall'Amministrazione). Non corrisponde al vero che il sistema informatico si sarebbe limitato esclusivamente ad attribuire i punteggi sulla base dei dati inseriti nella domanda di partecipazione dei candidati e "*sulla scorta dei parametri forniti dall'Amministrazione e definiti sin dal principio ai sensi del DPR 220/2001*". Ciò, sia in quanto i criteri sono stati determinati solo in data 27.9.2023, successivamente al caricamento dei dati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati, sia perché, come espressamente indicato nella Determinazione del 28.12.2023, a Giada Progetti è stato affidato il servizio di "valutazione dei titoli". Non si tratta, con tutta evidenza, di un "*mero strumento di supporto tecnico informatico alla Commissione*", bensì di esercizio di un potere che spettava all'Amministrazione.

Infine, è irrilevante oltre che inconferente e indimostrato, il fatto che l'estrazione delle schede sarebbe impossibile prima dell'individuazione dei criteri da parte della Commissione. Quanto riportato nella relazione depositata il 4.7.2025 è significativamente e intrinsecamente contraddittorio anche con altre precedenti affermazioni della stessa amministrazione.

Risulta viepiù confessoria, quale *excusatio non petita*, l'affermazione per cui "*il servizio di estrapolazione massiva delle schede di valutazione non è da intendersi come un'attività svolta in autonomia e discrezionalità della ditta Giada Progetti, ma come un mero strumento di supporto tecnico informatico alla Commissione esaminatrice che invece ha svolto pienamente l'esercizio delle proprie funzioni valutando le schede e rivalutandole anche a seguito di istanze di rettifica senza residuare spazi di discrezionalità alla Ditta commissionata*". In primo luogo, siamo costretti a ricordare che (come dichiarato dall'ASL) le schede di valutazione di titoli erano generate immediatamente dopo il momento di presentazione della domanda, dunque prima dell'individuazione dei criteri da parte della Commissione. Inoltre, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Giada Progetti abbia svolto solo il servizio di estrapolazione massiva delle schede, l'attività di valutazione dei titoli sarebbe comunque illegittima in quanto risulta insufficiente oltre che indimostrata la presunta successiva attività di "*valutazione delle schede*" da parte della Commissione.

La Commissione non si poteva limitare a valutare le schede predisposte da altri, all'evidenza contenenti già l'attribuzione dei relativi punteggi, ma avrebbe dovuto valutare in autonomia i titoli dichiarati nelle domande e dopo attribuire i punteggi sulla base dei criteri stabiliti. Se la Commissione avesse esercitato legittimamente il proprio potere si sarebbero potute evitare le illegittimità denunciate nel ricorso e nei primi motivi aggiunti sull'assegnazione dei punteggi e avrebbe potuto attivare, se del caso, il soccorso istruttorio.

Come già dedotto, l'onere di soccorso istruttorio, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione. In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non

deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione. Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente a soggetti terzi, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico.

L'ASL e la Commissione hanno abdicato alle proprie funzioni e si sono limitate a “*prendere atto*” delle valutazioni discrezionali eseguite da un soggetto privato, dichiarando che le medesime fanno parte integrante del provvedimento, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte dei candidati. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'incompetenza e, a ben vedere, il difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti s.r.l. ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare proprio tali valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità delle schede di valutazione titoli predisposte dalla Giada Progetti s.r.l. e di tutti gli atti dalla stessa predisposti (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto. Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato l'attività di valutazione dei titoli ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto precede è evidente l'illegittimità e l'invalidità della scelta di affidare la valutazione dei titoli alla Giada Progetti tramite la Determinazione n. 3401/2023, peraltro di per sé illegittima alla luce dei vizi sopra denunciati e in quanto illegittimamente motivata sulla mera circostanza dell'ingente numero delle domande pervenute, nonché l'incompetenza e il difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti a valutare i suddetti titoli.

Da ultimo, si denuncia che la Commissione ha illegittimamente stabilito i criteri dopo aver già conosciuto i nominativi di tutti i candidati al concorso, in palese violazione del principio per cui i criteri andrebbero stabiliti dalla Commissione prima di conoscere l'identità dei concorrenti, al fine di evitare (anche solo il sospetto) di aver tarato i criteri di valutazione in base ai curricula dei partecipanti. La riprova di tale illegittimità condotta è anch'essa nel verbale n. 1 del 27.9.2024 di insediamento della Commissione, nel quale è riportato testualmente, prima, che “*presa visione dei nominativi dei candidati (tutti) la Commissione e il Segretario confermano la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità con tutti i concorrenti ammessi e non ammessi*” (pag. 2) e poi che la Commissione elabora i criteri di valutazione (pag. 3). Anche sotto tale aspetto è evidente la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di imparzialità delle operazioni concorsuali, nella parte in cui dal testo del verbale di insediamento del 27.9.2023 è emerso che la Commissione esaminatrice ha, in prima battuta, preso conoscenza dei nominativi dei candidati e, solo successivamente, stabilito i criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione delle ulteriori prove. Come noto, infatti, nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione esaminatrice, prima dell'esame delle domande e della conoscenza dei nominativi dei candidati, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli, e/o dei nominativi dei candidati possa determinare criteri non obiettivi.

L'inosservanza di tale regola procedimentale costituisce un evidente vizio, anche per eccesso di potere e sviamento, tale da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione. La *ratio* sottesa all'art. 12 del DPR 487/1994, qui violato, è quella di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura

concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri. Trattandosi, peraltro, di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua violazione non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità dell'intero procedimento concorsuale. L'operato della Commissione esaminatrice, nel caso di specie, ha ingenerato una irragionevole disparità di trattamento, priva di qualsiasi valida giustificazione e al di fuori della stessa *ratio* che la disciplina intende perseguire.

Ne consegue la palese illegittimità e invalidità, sia in via autonoma che derivata, di tutti gli atti impugnati nel presente giudizio.

*

SI AVVISA, ALTRESÌ, CHE

in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, Roma, con l'ordinanza n. 21421/2025 del 27.11.2025, resa nel giudizio recante R.G. n. 10074/2024, codesta spett.le Amministrazione:

1. **dovrà pubblicare tempestivamente**, quanto prima e entro i termini stabiliti dal TAR Lazio con l'ordinanza citata, sul proprio sito istituzionale
 - il presente Avviso di notifica per pubblici proclami contenente quanto prescritto nell'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 21421/2025 del 27.11.2025, unitamente ai seguenti allegati:
 - Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 21421/2025 del 27.11.2025, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
 - primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.12.2024 relativo al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 10074/2024;
 - secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3.10.2025 relativo al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 10074/2024;
 - Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 2 n. 712 del 25.09.2024 di approvazione della graduatoria definitiva contenente l'Elenco dei nominativi di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva;
2. **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione**, da inviare tempestivamente e entro i termini stabiliti dal TAR Lazio con la citata ordinanza - ai fini del tempestivo deposito in giudizio - al seguente indirizzo PEC: francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'ASL RM 2 di quanto disposto nella citata Ordinanza n. 21421/2025, indicando la data in cui la pubblicazione è avvenuta.

*

Si prega cortesemente codesta spett.le Amministrazione di voler disporre – con ogni consentita urgenza – la pubblicazione di che trattasi e si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione della notifica per pubblici proclami entro i termini stabiliti dal TAR Lazio, e di ricevere copia dell'**attestazione** che dovrà poi depositarsi tempestivamente in giudizio, entro i termini previsti dall'Ordinanza in oggetto.

Con osservanza.

Roma, 5 dicembre 2025

Avv. Francesco Pignatiello